

REGOLAMENTO (CEE) N. 1916/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1992

che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne, dal 1987/1988 al 1990/1991, per l'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 500 kg di olio d'oliva, l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che la Commissione stabilisca, anteriormente al 1° dicembre per la campagna in corso, le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne;

considerando che i dati forniti dall'Italia attualmente disponibili e verificabili permettono di fissare le rese medie anche per questo paese;

considerando che è opportuno fissare le rese per zone omogenee, conformemente alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2341/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3516/90⁽⁶⁾, eccettuati i comuni che hanno rese diverse da quelle della zona di cui fanno parte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figurano le medie delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne, dal 1987/1988 al 1990/1991, relative all'Italia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 10. 8. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 340 del 6. 12. 1990, pag. 13.